



Città di Orbassano

Regolamento di mobilità interna del personale non dirigente

Approvato con deliberazione G.C. del 22 dicembre 2015 n. 234

INDICE

Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Mobilità d'ufficio	pag. 3
Art. 3	Mobilità volontaria	pag. 3
Art. 4	Cambio di mansione	pag. 4
Art. 5	Relazioni sindacali	pag. 4
Art. 6	Relazioni con il Comitato Unico di Garanzia	pag. 4
Art. 7	Disposizioni finali	pag. 5

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, la mobilità interna del personale non dirigente.
2. Per "mobilità interna" si intende il trasferimento di detto personale da un settore ad un altro dell'Ente.
3. Per "mobilità interna" **NON** si intende il trasferimento di detto personale da un ufficio/servizio ad un altro all'interno dello stesso settore.
4. Esso si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e part time.
5. Le procedure di mobilità interna si articolano in mobilità d'ufficio (anche temporanea) e mobilità volontaria.

Art. 2
Mobilità d'ufficio

1. L'Amministrazione, nell'ambito delle mutate esigenze organizzative dei vari settori in cui si articola l'Ente, può dare luogo alla mobilità d'ufficio attraverso l'adozione di un motivato provvedimento scritto, quando concorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o ambientali. In quest'ultimo caso, la procedura di mobilità può attivarsi anche su istanza del dipendente, sentito il parere non vincolante del Comitato Unico di Garanzia.
2. Il provvedimento motivato di mobilità d'ufficio è di competenza del Segretario Generale, che lo adotta dietro richiesta dei Dirigenti e previo parere conforme del Comitato di Coordinamento dei Dirigenti.
3. Detto provvedimento può avere carattere temporaneo per far fronte ad obiettive esigenze straordinarie o ad eccezionali carichi di lavoro.
4. Il provvedimento è oggetto di informazione successiva alle R.S.U. e OO.SS.

Art. 3
Mobilità volontaria

1. La mobilità interna su richiesta del dipendente interessato rappresenta uno strumento di politica del personale strategicamente rivolto ad offrire nuove ed ulteriori opportunità di arricchimento e crescita professionali.
2. In sede di predisposizione della programmazione triennale di fabbisogno del personale, l'amministrazione provvede all'individuazione dei posti in dotazione organica che possono essere ricoperti prioritariamente con la procedura di mobilità interna volontaria.
3. I Dirigenti, sulla scorta dei posti disponibili nei propri settori, segnalano al Dirigente del servizio Gestione del Personale la necessità di copertura di tali posti.

4. I posti in dotazione organica di cui al comma 2. e quelli eventualmente resisi disponibili in seguito sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti necessari con idonee forme di pubblicità a cura del Dirigente competente in materia di organizzazione e gestione del personale.
5. Il bando di mobilità interna rimane in pubblicazione per un periodo non inferiore a giorni 10 (dieci).
6. Sulla base delle richieste di mobilità interna volontaria, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione:
 - a) Titoli di studio;
 - b) Corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
 - c) Esperienza acquisita nelle precedenti attività lavorative;
 - d) Attitudini dimostrate nell'esercizio delle mansioni richieste;
 - e) Esigenze del servizio;
 - f) Specifiche capacità rapportate ai compiti richiesti;
 - g) Propensione per il ruolo da ricoprire.
7. Il provvedimento è di competenza del Dirigente del settore interessato alla copertura del posto disponibile mediante procedura di mobilità interna.
8. Le procedure di mobilità interna volontaria sono subordinate al rilascio del nullaosta da parte del Dirigente cedente la risorsa.

Art. 4 Cambio di mansione

Qualora la mobilità interna comporti il cambiamento di mansione, si applica quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 3 comma 2 del C.C.N.L. 31.03.1999.

Art. 5 Relazioni sindacali

Dell'individuazione dei posti in dotazione organica da coprirsi mediante mobilità interna volontaria di cui all'art. 3 viene data successiva informazione alle RSU ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 6 Relazioni con il Comitato Unico di Garanzia

L'individuazione da parte dell'amministrazione del personale oggetto della mobilità d'ufficio di cui all'art. 2 avviene sentito il parere non vincolante del Comitato Unico di Garanzia.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia di pubblico impiego.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti in contrasto con il presente Regolamento
3. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dall'art. 61 dello Statuto Comunale.